



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1712/2026

RAFFAELLO MAGI

- Relatore -

CC - 24/04/2026

MASSIMILIANO MICALI

R.G.N. 2126/2026

CARMINE RUSSO

GIOVANNI GALLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Catania

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Laura Condemi ha concluso per il rigetto del ricorso;

in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025 il GIP del Tribunale di Catania – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [REDACTED] tesa ad ottenere l'equiparazione tra un periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. e la sottoposizione ad arresti domiciliari 'fungibili' ai sensi dell'art.657 cod.proc.pen. .

In fatto risulta che per circa un anno vi è stata sottoposizione del [REDACTED] al doppio obbligo con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per complessive 12 ore, dalle 18.30 alle 6.30 del giorno seguente.

2. Secondo il giudice della esecuzione, la combinazione delle misure non ha determinato in concreto una situazione assimilabile a quella degli arresti



domiciliari. Ciò anche in ragione della ampiezza del territorio nel cui ambito il [REDACTED] poteva spostarsi sino alle 18.30 di ogni giorno, senza limitazioni di tale impatto da concretizzare la equiparazione invocata, posto che la presentazione agli uffici di polizia – pur due volte al giorno – era distanziata nell’arco temporale di libertà.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [REDACTED] Il ricorso è affidato a una unica deduzione formulata in termini di vizio di motivazione.

Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha eluso il tema posto in sede di istanza, atteso che il cumulo di divieti e prescrizioni era tale da determinare una sostanziale assimilazione agli arresti domiciliari, con approdo alla fungibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Secondo l’insegnamento derivante dalle decisioni di questa Corte di legittimità (v. Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908 - 01), ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari; in tale decisione si è precisato che l'elemento caratterizzante l'assimilazione delle due misure consiste nell'imposizione arbitraria dell'obbligo della permanenza domiciliare per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona.

2. Nel caso in esame le valutazioni espresse nella decisione impugnata sono espressione di una ragionevole – e dunque non sindacabile – ricognizione dei profili di afflittività delle due misure congiuntamente imposte al [REDACTED] Le ore di permanenza domiciliare sono essenzialmente collocate nella fascia serale e notturna e la doppia prescrizione di presentazione nella fascia 6.30 / 18.30 non interferiscono in modo rilevante nello svolgimento di libere attività della persona.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/04/2026

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

